



# Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

## SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio Ecologia

Responsabile del procedimento: Geom. Italo Vaghi

Pratica trattata da: Geom. Italo Vaghi

Prot. n. 034251  
 Cron. n. 1522  
 Ord. n. 40

**COMUNE di CESANO MADERNO**

Si dichiara che il presente atto  
 venne pubblicato all'albo pretorio  
 di questo Comune dal 07/11/2002  
 al 06/12/2002

Data 07/12/2002

IL MESSO COMUNALE

**Oggetto:** Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato in fregio alla Tangenziale Sud contraddistinto nel vigente Catasto Rustico Terreni dai mappali n 14 e 15 del Foglio 35 di proprietà delle Sigg.re Premoli Laura e Premoli Valentina (eredi di Cisari Maria) residenti in Via Corno di Cavento, n. 3 - Milano

### IL SINDACO

Premesso che presso l'area sita in fregio alla "Tangenziale Sud", contraddistinta nel vigente Catasto Rustico Terreni dai Mapp. n. 14 e 15 del Foglio n. 35, nell'anno 1980, mediante la costruzione di un bacino di calcestruzzo della capacità di circa mc. 213, erano stati messi in sicurezza i rifiuti costituiti da materiali di scarto (vernici e componenti di vernici solidificati) provenienti dalla Ditta Max Meyer di Milano e trasportati dalla Ditta Edil Scama di Milano, nella cava detenuta dal Sig. Girardi Franco di Cesano Maderno;

Che, come emerse dalla comunicazione dell'Azienda U.S.S.L. Ambito Territoriale n. 30 di Desio, datata 10.04.96, n. 3500, pervenuta il 15.04.96, prot. n. 14006, a causa delle modalità allora adottate per la messa in sicurezza, non si poteva escludere l'inquinamento della falda acquifera e che quindi occorreva effettuare indagini sull'area al fine di verificare lo stato dei rifiuti stoccati, l'eventuale impatto sulla falda e valutare la necessità di procedere alla bonifica;

Che con provvedimento contingibile ed urgente n. 3611 in data 1 luglio 1996 venne ordinato alla Sig. Cisari Maria e alla Ditta Max Meyer la prima in qualità di proprietaria dell'area, la seconda in qualità di Ditta produttrice dei rifiuti ivi stoccati di:

- 1) presentare - entro giorni 30 (trenta) dalla data di notifica dell'ordinanza - un piano di indagine del sito ove erano stati stoccati i rifiuti che doveva prevedere i seguenti interventi:

- a) rimozione della copertura della vasca in cemento contenente i rifiuti al fine di permettere la campionatura degli stessi;
  - b) verifica delle condizioni di tenuta della vasca;
  - c) verifica delle condizioni della zona in cui tali rifiuti erano stati scaricati, prima di essere collocati nella vasca ;
  - d) terebrazione di un numero sufficiente di piezometri di controllo (monte-valle dell'area secondo l'andamento della falda) per la verifica della qualità dell'acqua;
- 2) attuare il piano di indagine entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione dello stesso

Che i destinatari dell'ordinanza proponevano ricorso al TAR con soddisfazioni delle loro richieste in base alla considerazione che "... ai fini dell'eventuale adozione di provvedimento contingibile ed urgente in subiecta materia è necessario che la Pubblica Amministrazione proceda preventivamente ad accertamenti tecnici, sia pure sommari, da cui si possa evincere la sussistenza di una concreta situazione di pericolo";

Considerato che le indagini eseguite dal Dott. Geologo A. Venegoni, concluse nell'aprile del 2002, così come riportato nella relazione conclusiva del 6 maggio 2002 prot. n. 14456, hanno evidenziato la presenza nelle acque della falda, di solventi, di tetracloroetilene e di diclorometano in concentrazioni superiori al limite normativo come accertato dai referti analitici del Laboratorio A.R.C. S.n.c. di Cassano Magnago (VA) qui di seguito indicati:

	misurate-micron/g	limite tabella -micron/g
- Solventi Organici Clorurati totali	100	10
- Diclorometano	20	-
- Tetracloroetilene	80	1,1

Viste le determinazioni degli Enti riportate nel verbale della Conferenza di Servizi del 18 giugno 2002 in base alle quali, a salvaguardia della salute pubblica, occorre:

- 1) mettere in funzione il piezometro convogliando le acque in fognatura nei limiti accettabili dal Consorzio di Depurazione;
- 2) eseguire una barriera idraulica a protezione della falda;
- 3) disporre la chiusura dell'area per evitare l'accesso ad estranei;
- 4) caratterizzare l'intera area compresi i materiali ivi stoccati;
- 5) interessare della situazione i responsabili dell'inquinamento Max Mayer ed Edil Scama.

Visto l'art. 8, comma 1 e 2, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471;

Considerato, altresì, che il detentore dell'area nel periodo in cui fu realizzato lo stoccaggio dei rifiuti, Sig. Girardi Franco, è deceduto;

Che la Ditta EDIL-SCAMA S r.L di Napoli, ha cessato l'attività;

Vista la Legge Regionale 7 giugno 1980, n 94 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art 217 del T U L L S S approvato con R.D 27 luglio 1936, n 1265;

Visti gli artt 13 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n 833;

Visto l'art 12 della Legge Regionale 26 ottobre 1981, n 64 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art 56 del D L vo 22/1997;

## ORDINA

alla Ditta Max Meyer

Via Comasina, n 121 - Milano

in qualità di produttrice dei rifiuti

quale prima messa in sicurezza e fatti salvi ulteriori provvedimenti ex art 17 del D.L.vo 22/1997, quanto segue:

- 1) mettere in funzione il piezometro, realizzato nella fase delle indagini, convogliando le acque in fognatura nei limiti accettabili dal Consorzio di Depurazione **entro 20 (venti)** dalla data di notifica della presente ordinanza;
- 2) eseguire una barriera idraulica a protezione della falda **entro 90 (novanta)** giorni dalla notifica della presente ordinanza;
- 3) disporre la chiusura dell'area per evitare l'accesso ad estranei **entro 10 (dieci)** giorni dalla notifica della presente ordinanza;
- 4) caratterizzare l'intera area compresi i materiali ivi stoccati **entro 90 (novanta)** giorni dalla notifica della presente ordinanza;
- 5) concordare con l'ARPA di Monza ( Unità Organizzativa Risorse Idriche e Naturali, Suolo e Bonifiche) la data di inizio dei lavori;

## DISPONE

ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11 del D.lgs 5 febbraio 1997, n.22 la notifica di copia del presente atto alle proprietarie dell'area Sigg re Premoli Laura e Premoli Valentina, residenti in Via Corno di Cavento, 3 - Milano

Ai sensi dell'art 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T A R della Lombardia (Legge n. 1034/1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199/1971)

Il Responsabile del Servizio I.P.A. e T.S.L.L. dell'Azienda U.S.S.L. - Ambito Territoriale n. 30 di Desio, gli Agenti di Polizia Municipale e gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza

Dalla Residenza Municipale, li 6 OTT 2002

EG/VI/vi



IL RESPONSABILE  
del Servizio I.P.A. e T.S.L.L.  
*[Handwritten signature]*

